Mediatore europeo

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. *Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra* politica linguistica e di traduzione [Link].

Decisione sul modo in cui la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha tenuto conto dell'impatto ambientale del gasdotto trans Adriatico e del gasdotto transanatolico prima di finanziare i progetti (caso 2030/2020/NH)

Decisione
Caso 2030/2020/NH - **Aperto(a) il** 28/05/2021 - **Decisione del** 27/04/2022 - **Istituzione coinvolta** Banca europea per gli investimenti (Cattiva amministrazione non riscontrata) |

Il caso riguardava due progetti di gasdotti finanziati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nel 2018. I denuncianti hanno sostenuto che la BEI non aveva garantito che l'impatto dei progetti sull'ambiente fosse stato adeguatamente valutato.

Pur richiamando l'attenzione sulla revisione limitata che può svolgere in casi come questo, il Mediatore ha avviato un'indagine e ha chiesto alla BEI di fornire ulteriori documenti riguardanti le accuse dei denuncianti. Alla BEI è stato inoltre chiesto di spiegare i principali cambiamenti nel modo in cui garantisce il rispetto dei criteri ambientali nei progetti che finanzia a seguito del suo impegno a interrompere il finanziamento dei progetti relativi all'energia da combustibili fossili a partire dalla fine del 2021.

La BEI ha fornito spiegazioni adeguate a titolo di risposta. Il Mediatore ha constatato di aver adottato misure adeguate nell'ambito del suo "procedimento di dovuta diligenza" al fine di garantire che l'impatto dei due gasdotti sull'ambiente fosse stato adeguatamente valutato. Il Mediatore ha chiuso l'indagine con la constatazione che non vi era stata cattiva amministrazione da parte della BEI.

Contesto della denuncia

1. Il 6 febbraio e il 15 marzo 2018 la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha approvato due prestiti per finanziare la costruzione di due gasdotti, il Trans Adriatic Pipeline (TAP) e il Trans Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP). Entrambi i gasdotti sono una componente del corridoio meridionale del gas, che è una complessa catena di gasdotti che collega il Mar Caspio all'Europa. Porta il gas naturale prodotto in Azerbaigian in Turchia e in Europa.

2. TANAP attraversa la Turchia dal confine con la Georgia ed è lunga circa 1 850 km. TAP attraversa la Grecia e l'Albania dal confine con la Turchia e si collega alla rete italiana del gas. È lungo circa 878 km. Entrambi i gasdotti sono stati finanziati da fonti diverse: investimenti privati, autorità nazionali e istituzioni finanziarie internazionali. La BEI ha approvato un prestito di 1,5 miliardi di EUR per il TAP e un prestito di 932 milioni di EUR per TANAP. Il gas ha iniziato a fluire attraverso i gasdotti verso l'UE nel novembre 2020.

Mappa del corridoio meridionale del gas (fonte: www.sgc.az/en [Link]):

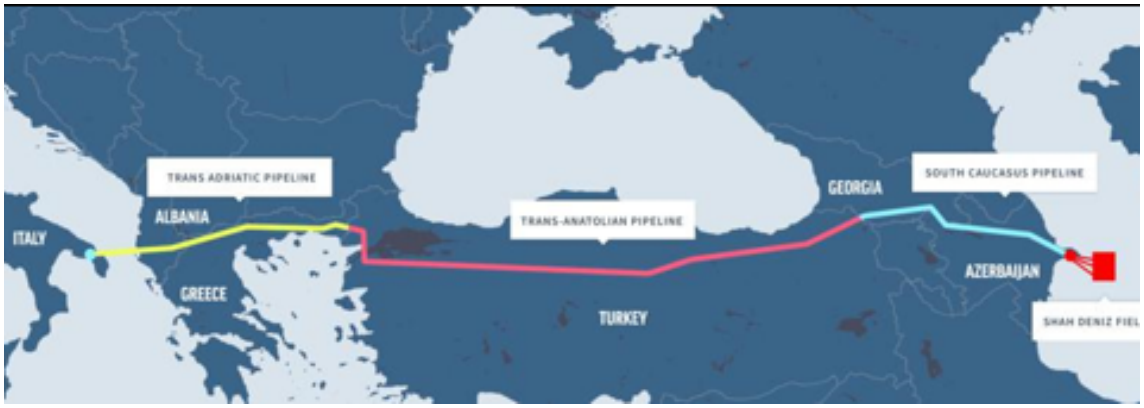

3. I denuncianti sono un gruppo di quattro organizzazioni ambientaliste che monitorano le banche di investimento e le questioni ambientali. Essi sostengono che la BEI non ha garantito che l'impatto ambientale dei progetti fosse stato adeguatamente ponderato al momento del loro finanziamento.

4. Nel 2019 i denuncianti hanno presentato una denuncia al meccanismo di reclamo della BEI (BEI-CM), che è il meccanismo interno di responsabilità della BEI destinato a gestire le denunce nei confronti della BEI da parte di chiunque si senta interessato dalle sue attività. La BEI-CM ha ritenuto le accuse infondate e ha respinto la denuncia nel luglio 2020. [1]

5. Insoddisfatti del modo in cui la BEI-CM aveva trattato la loro denuncia, i denuncianti si sono rivolti al Mediatore europeo nel novembre 2020.

L'inchiesta

6. Il Mediatore ha avviato un'indagine sulla denuncia e ha chiesto alla BEI di fornire documenti

relativi alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti TAP e TANAP. Alla BEI è stato inoltre chiesto di illustrare in che modo le sue pratiche sono cambiate tra il 2018 (quando i progetti in questione sono stati finanziati) e oggi (nel 2019 la BEI ha cambiato la sua politica di prestito e si è impegnata a interrompere il finanziamento dei progetti nel settore dell'energia fossile a partire dalla fine del 2021). [2]

7. Nel corso dell'indagine, il Mediatore ha ricevuto la risposta della BEI e, successivamente, le osservazioni dei denuncianti in risposta alla risposta della BEI.

Argomenti presentati al Mediatore

8. Nella loro denuncia al Mediatore, i denuncianti hanno sostenuto in generale che la BEI non ha imposto ai promotori dei progetti TAP e TANAP di effettuare valutazioni d'impatto ambientale e sociale complete e accurate, nonostante l'obbligo di farlo ai sensi delle norme della BEI. [3] In particolare, hanno sostenuto che le valutazioni riguardavano solo alcune sezioni limitate del corridoio meridionale del gas e non hanno tenuto pienamente conto delle emissioni di gas fuggitivi e dei futuri aumenti di capacità dei gasdotti. Sono stati anche incoerenti perché i promotori hanno misurato alcune emissioni di gas serra per alcune parti del gasdotto e non per altre (ad esempio, la sezione italiana del TAP). I denuncianti hanno sostenuto che la BEI aveva utilizzato la scienza obsoleta per i suoi calcoli, il che ha ridotto al minimo l'impatto climatico dei gasdotti. Una descrizione dettagliata delle argomentazioni è disponibile nell'allegato.

9. La BEI-CM ha concluso che le affermazioni dei denuncianti erano infondate. Ha spiegato che la BEI ha rispettato le norme applicabili per la valutazione dell'impronta di carbonio dei progetti e ha garantito che la propria attività di impronta di carbonio colmasse qualsiasi lacuna nella valutazione dell'impatto climatico dei promotori. La BEI-CM ha notato che il promotore del TANAP aveva commesso un errore nei suoi calcoli delle emissioni di gas a effetto serra utilizzando un valore obsoleto, ma ha ritenuto che l'impatto fosse insignificante.

10. In risposta alla richiesta del Mediatore, la BEI ha presentato i principali cambiamenti nelle sue pratiche tra il 2018 (quando TAP e TANAP sono stati finanziati) e oggi. L'importante cambiamento è avvenuto nel novembre 2019, quando la BEI ha adottato la sua nuova politica di prestito energetico [4] , intesa a garantire che le attività della Banca nel settore dell'energia siano coerenti e favorevoli alle politiche dell'UE in materia di energia e clima, nonché agli obiettivi dell'accordo di Parigi [5] . Alla fine del 2021 la BEI ha cessato di finanziare progetti ininterrotti nel settore dell'energia da combustibili fossili, compreso il gas.

11. Da allora la BEI ha elaborato una serie di note orientative per i promotori di progetti, tra cui l'impegno delle parti interessate, lo sviluppo dell'energia idroelettrica e i progetti connessi alla COVID-19.

12. La BEI ha inoltre rivisto le sue norme per il finanziamento di progetti (quadro di politica ambientale e sociale della BEI [6]) a seguito di una consultazione pubblica nel 2021, alla quale hanno partecipato i denuncianti. In particolare, la BEI ha aggiornato le norme ambientali e

sociali del 2013 (in vigore quando TAP e TANAP erano state finanziate) per affrontare le nuove sfide ambientali e sociali e gli insegnamenti tratti. La revisione della BEI prevedeva, in particolare, un maggiore obbligo per i promotori di garantire la completezza e la qualità sufficiente delle informazioni fornite negli studi ambientali e sociali, nonché requisiti più rigorosi in materia di emissioni di gas a effetto serra e rischi climatici. Ha inoltre aggiunto un nuovo standard in materia di finanziamento intermedio [7] .

13. La BEI ha insistito sul fatto che l'approccio che aveva seguito per i progetti TAP e TANAP fosse la migliore pratica. La BEI aveva effettuato adeguate procedure di dovuta diligenza e solo una lacuna marginale (il valore obsoleto) era stata individuata dalla BEI-CM quando ha indagato sulle accuse del denunciante. La BEI ha dichiarato che continuerà a seguire lo stesso approccio nella valutazione delle operazioni future con livelli di complessità simili a quelli di TAP e TANAP.

14. I denuncianti hanno formulato osservazioni sulla risposta della BEI. Hanno sostenuto che i promotori di TAP e TANAP non avevano valutato le emissioni di gas a effetto serra quando, secondo le norme della BEI, avrebbero dovuto effettuare un'adeguata valutazione dell'impatto ambientale. La BEI ha calcolato queste emissioni nell'ambito della dovuta diligenza, ma la propria valutazione dell'impronta di carbonio non dovrebbe sostituire gli obblighi inadempienti dei promotori.

15. I denuncianti hanno inoltre sostenuto che la revisione da parte della BEI del suo quadro di politica ambientale e sociale non ha affrontato le questioni individuate intorno ai progetti TAP e TANAP. Hanno fornito al Mediatore una copia della comunicazione congiunta che hanno inviato alla BEI nell'ambito della consultazione pubblica. La principale questione sollevata dai denuncianti era che il quadro riveduto mancava di chiarezza sulla dovuta diligenza della BEI per quanto riguarda le implicazioni ambientali, sociali e dei diritti umani dei progetti. Hanno criticato il fatto che il documento interno della BEI che illustra le sue pratiche di dovuta diligenza non faceva parte della consultazione pubblica e non era disponibile al pubblico.

Valutazione del Mediatore

16. La denuncia riguarda il modo in cui la BEI ha valutato l'impatto di due progetti di gasdotti sull'ambiente quando li ha finanziati. È importante notare che la principale responsabilità per la valutazione dell'impatto ambientale dei gasdotti spettava ai promotori del progetto (consorzi di diverse società energetiche private e statali), le cui azioni esulano dal mandato del Mediatore europeo. Il ruolo del Mediatore in questo caso non è quindi quello di valutare il modo in cui i promotori del progetto hanno preparato le valutazioni di impatto ambientale dei gasdotti, ma piuttosto il modo in cui la BEI ha garantito che le valutazioni fossero conformi alle sue norme di finanziamento.

17. La BEI non è stata l'unica istituzione finanziaria internazionale che fornisce finanziamenti: altri investitori, così come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), hanno partecipato ai progetti. Ciò significa che i promotori hanno dovuto rispettare i criteri ambientali e

sociali di diverse istituzioni finanziarie, non solo della BEI. Poiché i gasdotti hanno attraversato diversi paesi, alcuni dei quali Stati membri dell'UE, diversi requisiti giuridici dell'UE e/o nazionali [8] .

18. La portata del riesame che il Mediatore è in grado di svolgere in questo caso è limitata. Il Mediatore non è un organismo tecnico attrezzato per rivalutare l'adeguatezza delle valutazioni di impatto ambientale. Il ruolo del Mediatore si limita ad accertare se la BEI abbia fornito ai denuncianti una risposta ragionevole e se vi sia un errore procedurale o un errore manifesto di valutazione nella valutazione della BEI stessa.

19. Dopo aver analizzato la risposta iniziale della BEI-CM alla denuncia 2019, i chiarimenti della BEI e i documenti supplementari ottenuti nel corso dell'indagine, **il Mediatore constata che non vi è stata cattiva amministrazione da parte della BEI in questo caso** . L'analisi non rivela — al di là dell'errore di calcolo già individuato dalla BEI-CM — alcun errore manifesto di valutazione da parte della BEI quando ha pesato l'impatto di TAP e TANAP sull'ambiente. Una valutazione dettagliata di tutte le affermazioni dei denuncianti è disponibile nell'allegato.

20. Le valutazioni di impatto ambientale elaborate dai promotori di TAP e TANAP hanno presentato alcune carenze, come segnalato dai denuncianti. In particolare, vi sono state carenze nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra e le valutazioni non hanno tenuto conto dell'intera area di influenza dei progetti TAP e TANAP e dell'impatto cumulativo di altri progetti. Tuttavia, la BEI ha notato tali difetti e ha adottato misure adeguate nell'ambito del suo processo di dovuta diligenza. Ha chiesto ai promotori del progetto di elaborare ulteriori valutazioni d'impatto. La BEI ha inoltre elaborato una propria valutazione dell'impronta di carbonio per garantire un'adeguata valutazione complessiva dei progetti. Il Mediatore ritiene che la BEI abbia agito ragionevolmente nelle circostanze.

21. I denuncianti sostengono che la BEI ha erroneamente considerato la propria valutazione dell'impronta di carbonio come un sostituto delle valutazioni mancanti da parte dei promotori di TAP e TANAP. Avrebbe dovuto richiedere ai promotori di fornire valutazioni aggiuntive, hanno detto. Tuttavia, il Mediatore ritiene che il processo di dovuta diligenza della BEI non sia destinato a sostituire le valutazioni ambientali dei promotori; si tratta piuttosto di un processo autonomo, condotto in modo indipendente per verificare se i progetti finanziati siano conformi alle norme della BEI. Nel caso di TAP e TANAP, la BEI ha chiesto ai promotori di condurre ulteriori studi o di fornire informazioni complementari nell'ambito del suo processo di dovuta diligenza. Le norme della BEI non stabiliscono l'obbligo per quest'ultima di richiedere informazioni supplementari ai promotori in tutti i casi in cui mancano informazioni [9] .

22. Il Mediatore accoglie con favore le ulteriori spiegazioni fornite dalla BEI per quanto riguarda il modo in cui le sue pratiche sono cambiate da quando ha assunto il mantello della "banca climatica" dell'UE nel 2019 (i gasdotti sono stati finanziati nel 2018). La BEI ha rivisto le proprie norme relative all'impatto ambientale e sociale dei progetti finanziati a seguito di una consultazione pubblica nel 2021. In particolare, ha rafforzato i requisiti e le responsabilità dei promotori per fornire studi ambientali di qualità sufficiente e per spiegare in che modo i progetti rispettano gli impegni in materia di clima (in particolare gli obiettivi dell'accordo di Parigi).

23. Il Mediatore prende atto delle argomentazioni dei denuncianti relative al riesame da parte della BEI del suo quadro di politica ambientale e sociale. Il riesame (e la corrispondente consultazione pubblica) si è svolto contemporaneamente all'indagine del Mediatore, ma non ne fa parte. Il Mediatore osserva, tuttavia, che il documento interno della BEI che illustra le sue pratiche di dovuta diligenza è stato pubblicato sul sito web della BEI nel corso della consultazione pubblica. [11] I denuncianti lo avevano sollevato come una questione importante ed è rassicurante che sia stato reso pubblico.

Conclusione

Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con la seguente conclusione:

In questo caso non vi è stata cattiva amministrazione da parte della BEI.

Il denunciante e la BEI saranno informati di tale decisione **.**

Emily O'Reilly Mediatore europeo

Strasburgo, 27/04/2022

Allegato della decisione sul caso 2030/2020/NH

I paragrafi che seguono forniscono maggiori dettagli sulle principali accuse del denunciante, sulle argomentazioni della BEI e sulla valutazione del Mediatore.

1) Mancata considerazione dell'intera area di influenza dei progetti

I denuncianti hanno sostenuto che le valutazioni d'impatto ambientale e sociale non hanno tenuto conto dell'intera area di influenza dei progetti TAP e TANAP e dell'impatto cumulativo di altri progetti.

La BEI-CM ha risposto che i promotori dei progetti TAP e TANAP avevano l'obbligo di effettuare le proprie valutazioni d'impatto ambientale e sociale prima di ricevere il finanziamento della BEI. In una fase iniziale, la BEI aveva osservato che le valutazioni d'impatto per i due progetti non avevano tenuto conto delle emissioni cumulative di gas a effetto serra prodotte da altri progetti nel corridoio meridionale del gas. La BEI aveva pertanto richiesto ai promotori di effettuare una valutazione d'impatto cumulativa. TAP ha rispettato e pubblicato sul suo sito web un pacchetto di informazioni supplementari, che comprende calcoli cumulativi. [12] La BEI ha osservato che

TANAP non è riuscita a farlo. Tuttavia, la BEI ha effettuato una "valutazione della vulnerabilità dei cambiamenti climatici" basata sulle valutazioni d'impatto dei progetti e ha concluso che l'impatto climatico sarebbe stato limitato. La BEI ha inoltre effettuato una valutazione delle emissioni cumulative di gas a effetto serra nell'ambito del suo processo di dovuta diligenza per TANAP.

Valutazione del Mediatore:

La BEI ha spiegato di aver richiesto ai promotori del progetto di effettuare una valutazione d'impatto cumulativa, ma solo TAP ha rispettato. Il Mediatore ha verificato le informazioni e ha constatato che i promotori del TAP hanno effettivamente pubblicato un documento aggiuntivo che tiene conto dell'impatto cumulativo sull'ambiente, comprese le emissioni cumulative di gas a effetto serra [13] Per TANAP, la BEI ha effettuato una valutazione delle emissioni cumulative di gas a effetto serra nell'ambito del suo processo di dovuta diligenza. Il Mediatore ha verificato la valutazione della BEI sulle emissioni cumulative di gas a effetto serra per TANAP e ha constatato che i calcoli della BEI riguardavano le emissioni dell'intero corridoio meridionale del gas, comprese le strutture associate. [14] I denuncianti hanno sostenuto che le valutazioni dell'impatto ambientale sono contenute in una serie di documenti diversi, mentre dovrebbero essere consolidati in un unico. Il Mediatore non ha trovato nulla nelle norme della BEI che impedissero ai promotori di progetti di aggiornarsi e presentassero, implicitamente, ulteriori valutazioni d'impatto. Al contrario, i promotori sono invitati ad aggiornare le loro valutazioni ambientali con ulteriori studi, se necessario, da concordare con la BEI caso per caso [15] .

2) Emissioni di gas serra per la sezione italiana del TAP

I denuncianti hanno sostenuto che i promotori di TAP non avevano calcolato le emissioni di gas a effetto serra per la sezione italiana del TAP, anche se lo hanno fatto per l'Albania e la Grecia.

La BEI-CM ha spiegato che, per quanto riguarda la sezione italiana del TAP, la valutazione d'impatto comprendeva calcoli delle emissioni di gas a effetto serra, ma principalmente per le attività marittime offshore, e che le emissioni erano considerate insignificanti.

Valutazione del Mediatore:

Il Mediatore ha verificato le informazioni [16] e non ha trovato nulla che suggerisse che la BEI abbia commesso un errore manifesto su questo aspetto.

3) Emissioni fuggitive cumulative di gas serra

I denuncianti hanno sostenuto che i progetti non hanno valutato le emissioni cumulative fuggitive di gas a effetto serra per l'intero corridoio meridionale del gas.

La BEI-CM ha risposto che le emissioni fuggitive e di sfiato sono state incluse e calcolate nelle valutazioni d'impatto dei progetti (emissioni fuggitive e di sfiato per TANAP e, per TAP, solo emissioni di ventilazione) [17] . La BEI ha effettuato una valutazione dell'impronta di carbonio che comprendeva un calcolo di tutte le emissioni di gas a effetto serra che contribuiscono a coprire tutte le infrastrutture del progetto Southern Gas Corridor. Nell'esaminare la denuncia, la

BEI-CM ha notato che i promotori del TANAP avevano calcolato le emissioni del progetto utilizzando un valore obsoleto [18] . Tuttavia, dopo aver ricalcolato con il valore aggiornato, ha rilevato che l'impatto era trascurabile (meno dell'1 % delle emissioni totali per l'intero corridoio meridionale del gas).

Valutazione del Mediatore:

Il Mediatore ha verificato la valutazione dell'impronta di carbonio della BEI, ottenuta nel corso dell'indagine. Il Mediatore conferma di aver coperto tutte le emissioni di gas a effetto serra che contribuiscono (comprese le emissioni fuggitive) riguardanti tutte le infrastrutture del progetto Southern Gas Corridor. La BEI-CM ha riconosciuto che si era verificato un errore nel calcolo delle emissioni di TANAP, che utilizzava un valore obsoleto, ma ha rilevato che l'impatto dell'errore rispetto alle emissioni totali di combustione era stato trascurabile (meno dell'1 %). In assenza di prove contrarie, il Mediatore ritiene ragionevole la valutazione e l'approccio della BEI.

4) Valore obsoleto per valutare l'impatto climatico dei gasdotti

I denuncianti hanno sostenuto che la BEI aveva utilizzato un valore obsoleto per valutare l'impatto climatico dei gasdotti nell'ambito della sua metodologia di valutazione e di calcolo dell'impronta di carbonio.

La BEI-CM ha spiegato che, nel preparare la propria valutazione dell'impronta di carbonio, la BEI stessa aveva utilizzato un valore obsoleto nei suoi calcoli. La BEI-CM ha rilevato che da allora la BEI ha aggiornato il suo documento di orientamento con il valore aggiornato [19] .

Valutazione del Mediatore:

La BEI stessa aveva utilizzato un valore errato nei suoi calcoli in quanto il documento di riferimento (il Project Carbon Footprint Methodology della BEI, versione 10.1) faceva ancora riferimento a un valore obsoleto. Tale valore è stato successivamente aggiornato nella versione attuale del documento di riferimento (versione 11.1). [20] In quanto tale, il Mediatore ritiene che la BEI abbia agito ragionevolmente su tale aspetto.

5) Mancata considerazione dell'aumento della capacità dei gasdotti

I denuncianti hanno affermato che la BEI ha valutato le emissioni di gas a effetto serra solo per la prima fase dei progetti, non per ulteriori fasi in cui i gasdotti avrebbero funzionato a pieno regime.

In risposta alla denuncia, la BEI-CM ha spiegato che la BEI ha calcolato le emissioni di gas a effetto serra solo per la prima fase dei progetti, in quanto era l'unica fase finanziata dalla BEI. Qualsiasi ulteriore ampliamento o ammodernamento dei gasdotti, se finanziato dalla BEI, sarebbe soggetto a ulteriori valutazioni dell'impronta di carbonio. La BEI-CM ha concluso che la valutazione dell'impronta di carbonio per la fase 1 era pienamente in linea con le norme della BEI.

I denuncianti hanno insistito sul fatto che, tenendo conto solo della fase 1 del progetto con una capacità di gasdotto inferiore, la BEI ha ridimensionato la quantità di emissioni di gas a effetto serra generate da TAP e TANAP. Hanno affermato che, contrariamente a quanto sostiene la BEI, la capacità del gasdotto aumenterebbe nel tempo grazie a un'ulteriore compressione del gas naturale, senza ulteriori investimenti.

Valutazione del Mediatore:

La BEI ha deciso di valutare le emissioni di gas a effetto serra solo per la prima fase dei progetti . La prima fase ha preso in considerazione una capacità di gasdotto di 10 miliardi di metri cubi all'anno (bcm) per TAP e 16 bcm per TANAP, mentre la capacità sarebbe aumentata a 20 bcm per TAP e 24 bcm per TANAP nelle fasi successive. La BEI ha spiegato che avrebbe effettuato valutazioni distinte dell'impronta di carbonio nel caso in cui decidesse di finanziare ulteriori ampliamenti o ammodernamenti dei gasdotti. Il Mediatore ritiene che tale spiegazione sia ragionevole. I denuncianti hanno sostenuto che la capacità del gasdotto aumenterebbe senza la necessità di ulteriori investimenti, ma gli elementi di prova indicano piuttosto il contrario: la costruzione di ulteriori stazioni di compressore è necessaria se TAP e TANAP vogliono aumentare la capacità del gasdotto. [21] Tale costruzione — se finanziata dalla BEI — dovrebbe quindi essere soggetta a valutazioni separate dell'impronta di carbonio.

6) Scenario di base credibile (senza il progetto)

I denuncianti hanno sostenuto che la valutazione dell'impronta di carbonio effettuata dalla BEI non ha fornito uno scenario di base credibile per confrontare l'impatto dei progetti con altre alternative qualora i gasdotti non fossero costruiti.

La BEI-CM ha risposto che, secondo le regole della BEI, lo scenario di base credibile (lo scenario "senza progetto"), richiede di prevedere cosa succederebbe nell'eventualità che i progetti non siano costruiti e che la stessa quantità di gas sia importata attraverso rotte alternative. La BEI ha dichiarato, all'epoca, che le alternative ai gasdotti sarebbero state le importazioni di gas russo attraverso Nord Stream 2 e i gasdotti di transito ucraini, o le importazioni di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti. La BEI-CM ha rilevato che la BEI aveva realizzato uno scenario di base credibile e realistico per la sua valutazione dell'impronta di carbonio.

I denuncianti hanno insistito sul fatto che la BEI non aveva preso in considerazione uno scenario con azioni e politiche volte al risparmio energetico invece di aumentare la capacità di importazione di gas naturale.

Valutazione del Mediatore:

Lo "scenario di riferimento credibile" è inteso a confrontare l'impatto dei progetti con altre alternative nel caso in cui i gasdotti non vengano costruiti. Il Mediatore non trova nulla nello scenario alternativo previsto dalla BEI che indichi una deviazione significativa dalle proprie norme. All'epoca era perfettamente ragionevole che la BEI prevedesse uno scenario in cui il gas continuasse a fluire verso l'Europa attraverso i gasdotti già esistenti (Russia, Stati Uniti, Ucraina). I denuncianti sostengono che la BEI non ha tenuto conto della vecchiaia dei gasdotti

russi e avrebbe dovuto prevedere uno scenario alternativo incentrato sulle politiche di risparmio energetico. Tuttavia, il Mediatore osserva che non vi è nulla nelle norme della BEI che obbligherebbe la BEI a proporre scenari alternativi a tale livello di dettaglio [22] .

7) Gli impegni internazionali dell'Albania per ridurre le emissioni di anidride carbonica

I denuncianti hanno sostenuto che i progetti minacciavano seriamente gli impegni internazionali assunti dall'Albania per ridurre le emissioni di biossido di carbonio. Le emissioni di gas serra previste dal progetto TAP rappresenterebbero il 7 % delle emissioni totali annue dell'Albania, anche se l'Albania aveva promesso di ridurre le sue emissioni di anidride carbonica dell'11,5 % prima del 2030. I promotori non hanno presentato alcuna strategia di mitigazione per alleviare l'impatto significativo che TAP avrebbe avuto sull'inventario dei gas a effetto serra dell'Albania.

La BEI-CM ha affermato che non vi sono prove che l'Albania non rispetterà i suoi impegni internazionali per ridurre le emissioni di biossido di carbonio. Inoltre, i promotori del TAP stavano elaborando un piano di gestione destinato ad affrontare gli impatti residui e a fornire controlli e garanzie di mitigazione per la sezione TAP che attraversa l'Albania.
Valutazione del Mediatore:
Non spetta al Mediatore valutare se un paese terzo rispetterà i suoi impegni internazionali in materia di cambiamenti climatici. La principale argomentazione dei denuncianti è che i promotori di TAP non avevano presentato misure di mitigazione o compensazione, che erano contrarie alle esigenze della BEI. La BEI-CM ha spiegato che i promotori del TAP prepareranno un documento aggiuntivo con misure di mitigazione. Il Mediatore conferma che i promotori del TAP hanno nel frattempo pubblicato tale documento. [23] Il documento presenta gli strumenti ei processi in atto per gestire le emissioni durante la fase operativa, comprese le emissioni di gas a effetto serra, e per fissare obiettivi di riduzione misurabili per i gas a effetto serra, comprese le emissioni fuggitive. Il Mediatore ritiene che la BEI abbia fornito una risposta ragionevole alle argomentazioni dei denuncianti su tale aspetto.

[1] La BEI-CM ha pubblicato sul suo sito web informazioni sul caso e sulla sua relazione sulle conclusioni: https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/cases/tap-tanap [Link]

[2] Cfr.
https://www.eib.org/en/press/all/2019-313-eu-bank-launches-ambitious-new-climate-strategy-and-energy-lending-po
[Link]

[3] Al momento della valutazione dei progetti TAP e TANAP, la BEI disponeva di un **quadro di sostenibilità ambientale e sociale** che comprendeva i) una dichiarazione dei principi e delle norme ambientali e sociali del 2009 [Link] (la dichiarazione spiegava i requisiti ambientali e

sociali rispetto ai quali sono valutati i progetti finanziati dalla BEI) e ii) un manuale sulle norme ambientali e sociali [Link] (il manuale traduceva le norme ambientali descritte nella dichiarazione nelle pratiche operative seguite dal personale della BEI). La BEI ha inoltre pubblicato un Project Carbon Footprint Methodology [Link] (versione 10.1) che spiega come i membri del personale della BEI dovrebbero calcolare l'impronta di carbonio dei progetti di investimento finanziati dalla BEI. La BEI ha aggiornato il suo quadro nel 2021 a seguito di una consultazione pubblica (cfr.: https://www.eib.org/en/about/priorities/climate-action/environment-sustainability/index.htm [Link]).

[4] Cfr.: https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_energy_lending_policy_en.pdf [Link]

[5] L'accordo di Parigi è un accordo globale sul cambiamento climatico giuridicamente vincolante, adottato alla conferenza di Parigi sul clima (COP21) nel dicembre 2015. L'accordo di Parigi stabilisce un quadro globale per evitare pericolosi cambiamenti climatici limitando il riscaldamento globale al di sotto di 2ºC e mira anche a rafforzare la capacità dei paesi di affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici e sostenerli nei loro sforzi. L'UE e i suoi Stati membri sono parti dell'accordo.

[6] Cfr. nota 3.

[7] Cfr. le nuove norme ambientali e sociali della BEI, in particolare la norma 1 sugli impatti e i rischi ambientali e sociali, la norma 5 sui cambiamenti climatici e la norma 11 sui finanziamenti intermedi, disponibile all'indirizzo: https://www.eib.org/en/publications/eib-environmental-and-social-standards [Link]

[8] Tra gli altri: la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici [Link] (UNFCCC) e il relativo protocollo di Kyoto, la direttiva [Link] 2011/92/UE ("direttiva VIA") e la direttiva 2003/87/CE ("direttiva [Link] sulle emissioni di gas a effetto serra").

[9] Il Manuale della BEI sulle norme ambientali e sociali, Volume II (versione 9.0 del 02/12/2013, in vigore al momento della valutazione di TAP e TANAP) stabilisce che " *211. Sulla base dell'esame documentale della documentazione disponibile e della missione di valutazione, il team determinerà se il promotore deve effettuare ulteriori studi al fine di conformarsi alle norme della BEI in materia di E & S. Sono spesso necessari ulteriori studi per affrontare questioni più ampie come le questioni transfrontaliere, gli impatti cumulativi, le minacce per gli habitat critici o le aree ecologicamente sensibili, le risorse naturali o le aree giuridicamente protette, lo sviluppo di un piano d'azione* regionale e le popolazioni indigene.

[10] V. paragrafo 12.

[11] Disponibile su https://consult.eib.org/consultation/essf-2021-en/user_uploads/eib-environmental-and-social-handbook.pdf [Link]

[12] Disponibile all'indirizzo:
https://www.tap-ag.com/sustainability/lenders-requirements/taps-operational-esch-management-system/$18902/$18
[Link]

[13] Il Riepilogo Esecutivo è disponibile al seguente indirizzo:
https://www.tap-ag.com/sustainability/lenders-requirements/cumulative-impact-assessment-executive-summary/$27
[Link]

[14] La valutazione dell'impronta di carbonio della BEI per il TANAP comprende le emissioni di CO2 a monte e a valle dei progetti associati e accessori: il campo Shah Deniz 2, gli altri gasdotti del corridoio (TAP, SCPx) e l'uso finale della combustione. Il documento è disponibile qui:
https://www.eib.org/attachments/registers/79751193.pdf [Link]

[15] Cfr. le norme ambientali e sociali della BEI, norma 1, paragrafo 35, disponibile all'indirizzo
https://www.eib.org/attachments/strategies/environmental_and_social_practices_handbook_en.pdf
[Link].

[16] Cfr. la sintesi non tecnica della valutazione d'impatto ambientale e sociale condotta per la sezione italiana del TAP, disponibile all'indirizzo:
https://www.tap-ag.com/sustainability/esia-documents/esia-italy-in-english/$3513/$3514/$3517
[Link] Il documento tiene conto delle "inquinanti emissioni atmosferiche" per le operazioni offshore (cfr. pag. 41) e di inquinanti atmosferici quali il biossido di azoto (NO2), il particolato (PM10) e il monossido di carbonio (CO) per le operazioni onshore (cfr. pag. 47). Le emissioni sono considerate di minore importanza.

[17] Le emissioni fuggitive sono emissioni non controllate fisicamente ma derivanti da emissioni intenzionali o non intenzionali di gas a effetto serra. Essi derivano comunemente dalla produzione, dalla lavorazione dello stoccaggio della trasmissione e dall'uso di combustibili e altri prodotti chimici , spesso attraverso giunti, sigilli, imballaggio, guarnizioni, ecc. Le emissioni di sfiato sono in linea di principio incluse nella definizione di emissioni fuggitive.

L'indice del potenziale di riscaldamento globale per il metano (CH 4) è stato stabilito dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite a 21 nel 1996 e poi aggiornato a 25 nel 2007. La valutazione d'impatto di TANAP ha utilizzato il vecchio valore (21).

[19] Le metodologie aggiornate dell'impronta di carbonio del progetto BEI (versione 11.1, luglio 2020) utilizzano un indice del potenziale di riscaldamento globale per il metano (CH 4) di **28** , in linea con le ultime valutazioni dell'IPCC. Cfr. pagina 41 delle Metodologie, disponibile all'indirizzo:
https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_project_carbon_footprint_methodologies_en.pdf
[Link]

[20] La versione 11.1 delle Metodologie è disponibile all'indirizzo
https://www.eib.org/en/about/cr/footprint-methodologies.htm ([Link] ultimo accesso all'8 marzo 2022)

[21] Il sito TAP [Link] spiega che: " *L'attuale capacità operativa del TAP è di 10 miliardi di metri cubi all'anno (bcm/a). Tuttavia,* con l'aggiunta di due stazioni di compressore e la modifica alle stazioni di compressore esistenti *, la capacità di conduttura esistente può essere aumentata a una* portata di 20 bcm/a. Il sito TANAP [Link] afferma: " *La capacità di trasmissione del gasdotto sarà di 16 miliardi di metri cubi all'inizio, ma sarà aumentata a 24 miliardi di metri cubi e quindi a 31 miliardi di metri cubi nei prossimi anni* con ulteriori investimenti *. (...) 2 stazioni di compressione (* una volta che la capacità di trasmissione aumenterà a 31 bcm, il numero di stazioni compressori sarà aumentato a 7 *).* " (enfasi aggiunta)

[22] La metodologia dell'impronta di carbonio del *progetto della BEI, versione 10.1, afferma che "lo scenario di base del progetto (o "senza progetto") è definito come il mezzo alternativo previsto per soddisfare i risultati forniti dal progetto proposto. Lo scenario di base deve pertanto proporre l'alternativa probabile al progetto proposto che i) in termini tecnici può soddisfare i risultati richiesti; e ii) è credibile in termini di requisiti economici e normativi* ."

[23] Cfr. il TAP " *Procedura di gestione delle emissioni atmosferiche* ", pubblicato nel settembre 2020, disponibile all'indirizzo:
https://www.tap-ag.com/sustainability/lenders-requirements/esch-management-operations/$18964/$18963/$19030 [Link]